





prima di stampare, pensa all'ambiente

Anno 14

n. 43/2018

16 novembre 2018





In questo numero

1.	Indice	pag. 2
2.	La settimana in breve	pag. 3
3.	La scheda informativa	pag. 4
4.	Aggiornamento continuo	pag.16
5.	Prassi della settimana	pag.19
6.	Scadenzario	pag.20
7.	Studio Palummo, presentazione attività e network	pag.24

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM

contabilità, fisco e lavoro

La Circolare Informativa ed il servizio Breaking NEWS dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

abbonamenti@studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a









INDICE

La settimana in breve

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI: PRIME SCADENZE 13 E 23 NOVEMBRE

Il decreto legge n. 119/2018 introduce una serie di "definizioni agevolate" che concedono la possibilità di corrispondere solamente il tributo contestato, senza le sanzioni e gli interessi. Analisi della definizione agevolata degli accertamenti.

Pagina 4

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Entro il **30 novembre** va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte relative al reddito ed al valore della produzione conseguiti nel 2018. Riepilogo delle modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, contribuenti forfettari/minimi, IVIE ed IVAFE.

Pagina 8

2º ACCONTO 2018 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE IVS E GESTIONE SEPARATA INPS

Entro il 30 novembre 2018 i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare il 2° acconto 2018 dei contributi previdenziali. Riepilogo delle regole generali sulle modalità di calcolo e versamento.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PER LE ASD E LE SSD

Il collegato fiscale consente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati e sottoscritti entro il 24 ottobre. Pagina 16

La prassi della settimana

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 19

Scadenzario

SCADENZARIO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018

Pagina 20







La settimana in Breve

Decreto Genova: approvate le agevolazioni per i soggetti coinvolti dal crollo del ponte Morandi II 15.11.2018, è stato approvato il c.d. Decreto Genova (D.I. 109/2018) che prevede:

• esenzione (a decorrere dall'anno in corso fino al 31.12.2020) dall' Irpef, Ires, Irap, Imu e Tasi per i fabbricati oggetto

di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento;

esenzione dalle imposte dirette e dall'Irap per i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati (proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata) a seguito del crollo

del ponte Morandi;

esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento;

esenzione dal 14 agosto 2018 dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo; sospensione dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e dei

termini delle altre attività di riscossione coattiva a favore di coloro che sono residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo; riconoscimento, per le imprese (aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova) che hanno subito dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente.

Sindaco del Comune di Genova) che hanno subito dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto un decremento di fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, di una somma fino al 100% (e nel limite massimo di euro 200.000) del decremento stesso;

• riconoscimento di diverse agevolazioni fiscali alle imprese facenti parte della zona franca urbana (Zfu), appositamente istituita, che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.

Aggiornato il modello per l'opposizione del riporto delle spese sanitarie nella precompilata

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello con cui il contribuente può opporsi all'utilizzo delle informazioni contabili relative alle spese sanitarie sostenute nell'anno fiscale 2018 ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019.

Per opporsi all'inserimento dei dati delle spese sanitarie nella precompilata è possibile:

• comunicare entro l'8.2.2019 tale volontà direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello. La comunicazione può avvenire:

comunicazione può avvenire:

tramite consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate;

tramite e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;

telefonando a un Centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero);

0696668933 dall'estero);
 accedere all'area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline) e consultare l'elenco delle spese sanitarie. A questo punto è possibile selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati. Tale procedura è utilizzabile dall'8 febbraio ai 9 marzo 2019.
 IVA ridotta per i prodotti editoriali on line: la normativa italiana diventa compatibile con quella europea Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre 2018 è stata pubblicata la direttiva (Ue) 2018/1713 che consente agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote Iva previste per le pubblicazioni su supporti fisici. La nuova disposizione entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi, il prossimo 4 dicembre. In questo modo la normativa italiana, che già stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% anche ai prodotti editoriali elettronici, diventa compatibile con quella europea.
 Pubblicato l'elenco degli ammessi al tax credit librerie
 Sul sito del Ministero dei Beni Culturali è stato pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari del credito d'imposta librerie a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, che hanno sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla

d'imposta librerie a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, che hanno sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiaratii.

Una volta individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare del credito spettante a ciascuno di essi, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui l'importo del credito è stato comunicato. La compensazione deve avvenire esclusivamente con il modello F24 telematico, tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

Pubblicato l'elenco degli ammessi allo sport bonus (seconda finestra)

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, è disponibile l'elenco delle imprese ammesse allo sport bonus (credito a favore dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici. I soggetti che rientrano nell'elenco hanno tempo fino al prossimo 17 novembre per effettuare la donazione, tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, di credito e prepagate, oppure assegni bancari o circolari. Entro il prossimo 17 dicembre l'Ufficio per lo sport dovrà pubblicare la lista definitiva delle imprese a cui è riconosciuto il bonus. E questa sarà l'ultima tappa relativa all'agevolazione.

Definizione agevolata: pubblicati i provvedimenti
Con Provvedimento:

Con Provvedimento:

del 9.11.2018, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fornito le regole per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018;

del 13.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l'accesso alla definizione agevolata (prevista dal c.d. Decreto fiscale) delle società sportive dilettantistiche.







INFORMAZIONE FISCALE

La definizione agevolata degli accertamenti: prime scadenze 13 e 23 Novembre

Il decreto legge n. 119/2018 introduce una serie di "definizioni agevolate" che concedono la possibilità di corrispondere solamente il tributo contestato, senza le sanzioni e gli interessi.

Nel presente contributo si esaminano le caratteristiche, i vantaggi e il funzionamento, in particolare, della definizione agevolata degli accertamenti (art. 2, D.L. 23.10.2018, n. 119).

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI: PRIME SCADENZE 13 E 23 NOVEMBRE		
Stabilisce il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 119/2018 che sono definibili, se not		
	la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018):	
	♦ gli avvisi di accertamento;	
	♦ gli avvisi di rettifica;	
	♦ gli avvisi di liquidazione,	
	♦ gli atti di recupero .	
	Tali atti devono essere non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data .	
	Quindi, gli atti:	
	 devono essere stati notificati entro il 24.10.2018; 	
	 non devono essere stati già impugnati dal contribuente alla data del 24.10.2018; 	
ASPETTI GENERALI	 devono essere ancora impugnabili alla data del 24.10.2018 (a tale data non devono 	
	essere "scaduti" i termini per l'impugnazione).	
	La definizione avviene con il pagamento delle somme complessivamente dovute	
	per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni	
	dal 24.10.2018 (termine: 23.11.2018) o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15,	
	comma 1, del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del	
	decreto. Tale ultimo termine è quello concesso per il ricorso (ordinariamente, 60 giorni):	
	se quindi il termine per il ricorso rimane più ampio di quello di 30 giorni dal 24.10.2018, la definizione può avvenire entro tale termine più lungo.	
	Nella definizione dovrebbero rientrare anche gli avvisi di accertamento per i quali sia	
	stata presentata, sia prima che dopo il 24.10.2018, istanza di accertamento con	
	adesione.	
	Ai sensi del comma 2 dell'articolo, anche le somme contenute negli inviti al	
	contraddittorio di cui agli artt. 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del	
	D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro la data di entrata in vigore il 24.10.2018 , possono	
GLI INVITI AL	essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole	
CONTRADDITTORIO	imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla	
	predetta data. Non trattandosi di atti impugnabili, chiaramente per essi non opera (al	
	contrario di quanto avviene per gli accertamenti) il principio per cui la definizione può	
	avvenire anche nel maggior termine residuo per proporre il ricorso alla CTP.	
	Per quanto riguarda gli accertamenti con adesione , il comma 3 dell'articolo in	
	commento prevede che gli stessi, se sottoscritti entro il 24.10.2018, possono essere	
	perfezionati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 218/1997, con il pagamento, entro il termine di	
	cui all'articolo 8, comma 1, del decreto (20 giorni), decorrente dalla predetta data,	
	delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. In sostanza, il	
GLI	perfezionamento dell'adesione va fatto <u>entro il 13.11.2018</u> corrispondendo solamente le	
ACCERTAMENTI	imposte (ridotte / rideterminate per effetto dell'accordo tra contribuente e fisco). A tale	
CON ADESIONE	termine, secondo i principi che ordinariamente presiedono all'accertamento con	
	adesione, dovrà essere avvenuto il versamento del totale previsto, ovvero della prima	
	rata in caso di versamento rateale.	
	Il versamento può avvenire al massimo in 8 rate trimestrali, ovvero, se le somme dovute	
	superano i 50.000 euro, al massimo in 16 rate trimestrali: cfr. art. 8, D.Lgs. n. 218/1997; nel	
	caso della definizione agevolata in rassegna, però, come si dirà, le rate possono essere	
	al massimo 20 senza soglie di importo.	





GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	Come sinteticamente enunciato dalla norma, l'agevolazione riconosciuta consiste, per i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata, nell'abbattimento di sanzioni, interessi ed eventuali accessori. Il beneficio che, rivolgendosi ad atti impositivi notificati, riguarda ipotesi non definibili tramite le varie forme di ravvedimento operoso (comunque meno vantaggiose), è chiaramente superiore rispetto al vantaggio ordinariamente riconosciuto nell'ambito dell'accertamento con adesione (riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale). In sostanza: • nell'ipotesi dell'accertamento "semplice", immaginando che la maggiore imposta accertata corrisponda esattamente a quella non dichiarata dal contribuente, sarà come se allo stesso fosse stato "dilazionato" il versamento senza sanzioni e interessi; • in caso di accertamento con adesione, la maggior imposta definita potrebbe anche essere inferiore rispetto a quella non dichiarata dal contribuente (e pertanto il vantaggio potrebbe risultare maggiore). L'adesione infatti è tipicamente una definizione in contraddittorio della vertenza tra contribuente e fisco, in cui quest'ultimo accoglie in parte le ragioni del primo in ordine a questioni interpretative o valutative incerte.
IL PERFEZIONAMENTO	La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, entro i termini previsti. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi 2, 3, 4, del D.Lgs. n. 218/1997 (sulla rateazione), con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Non è possibile assolvere le imposte dovute tramite compensazione. Nel caso di mancato perfezionamento (ipotesi che ricorre quando non viene effettuato il pagamento in unica soluzione, ovvero il puntuale versamento della prima rata), non si producono gli effetti agevolativi e l'ufficio competente per l'accertamento prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti per i quali era iniziata la definizione. In relazione alle risorse proprie dell'UE (decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014), il debitore deve corrispondere anche, a decorrere dal 1º maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'art. 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.10.2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso art. 114. Per quanto riguarda le disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997 cui l'art. 2 del D.L. n. 119/2018 fa rinvio, si osserva che: ai sensi dell'art. 8, comma 2, l'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l'uttimo giorno di ciascun trimestre; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successiva al termine di versamento della prima rata; il comma 3 stabilisce che, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione; per quanto disposto dal comma 4, il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicazione il cr
LE RISORSE PROPRIE UE	462/1997) in caso di lieve inadempimento. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 119/2018, sono previste alcune peculiarità relativamente alla regolarizzazione di debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, ossia: • prelievi; • premi; • importi supplementari o compensativi; • importi o elementi aggiuntivi; • dazi della tariffa doganale comune;







- altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi;
- dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto) che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Con riferimento alle predette somme il debitore deve corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dall'art. 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso art. 114.

Tale ultimo articolo, al par. 1, dispone che sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione sia applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la BCE ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

All'entrata in vigore del decreto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale erano fissati rispettivamente in misura pari allo 0%, allo 0,25% e al - 0,40%.

Il par. 3 dell'art. 114 consente alle autorità doganali di rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Il par. 4, infine, dispone che le autorità doganali rinuncino ad applicare un interesse di mora se l'importo è inferiore a 10 euro.

IL MAGGIORE TERMINE DI 90 GIORNI

È stato evidenziato che, se l'avviso di accertamento è stato notificato entro il 24.10.2018 ed entro tale data risultava presentata istanza di accertamento con adesione, sembra possibile fruire, ai fini della definizione di cui all'art. 2 del DL 119/2018, anche del maggiore termine di sospensione di 90 giorni previsto per il ricorso.

Invece, nel caso di istanze di adesione presentate dal 25.10.2018, il contribuente potrebbe provvedere alla definizione **entro il 23.11.2018** (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) oppure, se il residuo termine per il ricorso risulta più ampio, nei 60 giorni dalla notifica dell'atto, senza usufruire dell'ulteriore termine di sospensione di 90 giorni.

Insomma: il maggior termine di 90 giorni dovrebbe applicarsi solo se l'istanza di adesione è stata presentata prima della data di entrata in vigore del decreto. In tale ipotesi, il complessivo arco temporale entro il quale è possibile adempiere alla definizione dovrebbe intendersi comprensivo dei due termini (ricorso + adesione), cioè di 150 giorni complessivi.

È stato tuttavia rilevato che, nonostante il testo normativo non menzioni questo aspetto, secondo la relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 la possibilità di dar corso alla definizione sussiste solo se il contribuente rinuncia alla presentazione del ricorso ovvero dell'istanza di adesione. Occorrerebbe comprendere se ciò pregiudichi la possibilità di fruire del maggior termine comprensivo dei 90 giorni supplementari.

ULTERIORI PREVISIONI

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ("**voluntary disclosure**") di cui all'art. 5-quater del D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.1990, n. 227.

In presenza di coobbligati, la definizione agevolata ex art. 2 del D.L. n. 119/2018 perfezionata da un coobbligato "giova in favore degli altri" (cioè produce in capo agli altri gli effetti agevolativi previsti).

Il comma 8 dell'art. 2 del decreto fiscale subordina, comunque in parte, l'operatività della definizione a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovranno contenere le ulteriori disposizioni attuative necessarie.

INCROCIO CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La definizione agevolata degli accertamenti appare più vantaggiosa rispetto alle varie forme di ravvedimento operoso, che garantiscono solamente una riduzione delle sanzioni e non il loro azzeramento.

Si osserva al riguardo che il ravvedimento operoso "lungo", entro i termini per





l'attività di accertamento [Art. 13, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997], si associa a una riduzione delle sanzioni a 1/6. Se invece, all'interno del medesimo arco temporale, è stata avviata un'attività investigativa (accesso, ispezione, verifica), la riduzione è a 1/5 del minimo edittale [Art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997].

Certo occorre considerare che, mentre il ravvedimento non può avere ad oggetto atti impositivi già notificati al contribuente, la definizione agevolata si rivolge proprio a questi ultimi (rispetto ai quali garantisce un trattamento più vantaggioso rispetto al ravvedimento, come si diceva). Occorre anche considerare che la vera procedura "concorrenziale" rispetto al ravvedimento è rappresentata dall'art. 1 del D.L. n. 119/2018, che consente la **definizione agevolata del contenuto integrale del pvc**: se infatti (nel rispetto dei termini temporali ristretti previsti) è possibile "chiudere" il verbale senza corrispondere alcuna sanzione, perché utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (che mantiene le sanzioni, anche se riducendole?).

Sempre nel presupposto che non siano stati notificati degli atti impositivi, il ravvedimento operoso entro i termini dell'accertamento deve essere combinato con la disciplina della rettificabilità formale della dichiarazione erronea.

Infatti, contestualmente alle modifiche apportate all'istituto del ravvedi-mento operoso, è stato innovato l'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti d'imposta per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

GLI EFFETTI PENALI

Diversamente da quanto previsto nell'analoga definizione prevista dalla L. n. 289/2002, nel D.L. n. 119/2018 (non solamente nella definizione degli accertamenti, ma anche nelle altre forme di "sanatoria") non esistono specifiche attenuanti o cause di non punibilità per i delitti tributari, fatta eccezione per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000) nel contesto della dichiarazione integrativa speciale (art. 9, D.L. n. 119/2018).

Sembrerebbero però applicabili le cause di non punibilità e le circostanze attenuanti degli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. 74/2000 (estinzione del debito tributario anche a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso, entro l'apertura del dibattimento penale di primo grado.

Tali cause di non punibilità riguardano tuttavia solamente per i reati di omesso versamento dell'IVA, delle ritenute e di indebita compensazione (artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater D.Lgs. 74/2000).

In data 7 Novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento necessarie per il perfezionamento della definizione agevolata. Si ricorda che le scadenze sono diverse in base al tipo di atto:

- 23 novembre 2018 per l'invito al contraddittorio
- 13 novembre 2018 per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018
- 23 novembre 2018 per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO: ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda le modalità di versamento in base ai singoli atti, le Entrate hanno chiarito che:

per la compilazione del modello F24 il contribuente de indicare Invito al contraddittorio per la compilazione del modello F24 il contribuente de indicare i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi eventuali contributi previsti per l'accertamento cadesione e reperibili sul si	TIPOLOGIA DI	MODALITÀ DI VERSAMENTO		
Invito al contraddittorio indicare • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi eventuali contributi previsti per l'accertamento c adesione e reperibili sul s	ATTO			
al contraddittorio eventuali contributi previsti per l'accertamento c adesione e reperibili sul s		per la compilazione del modello F24 il contribuente deve indicare		
internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto,		internet www.agenziaentrate.gov.it,		





	I'anno di riferimento	
	per la compilazione del modello F23 il contribuente deve	
	utilizzare:	
	→ i codici tributo	
	 il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto 	
	 e nel campo 10. "Estremi dell'atto o del documento" i 	
	seguenti dati: campo "Anno" 2018, campo "Numero"	
	9999999107.	
	il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23	
	consegnato dall'ufficio al momento della sottoscrizione	
	dell'atto, indicando	
	 i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed 	
	eventuali contributi,	
	 il codice atto o il numero di riferimento, 	
accertamento	♦ il codice ufficio.	
con adesione	solo per il modello F24 deve essere indicato l'anno di	
	riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel	
	predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono	
	indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta	
	assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto	
	l'accertamento con adesione per la determinazione corretta	
	delle somme dovute.	
avviso di	il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23	
accertamento,	allegato all'atto da definire, indicando:	
avviso di rettifica	♦ i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed	
e di liquidazione,	eventuali contributi,	
atto di recupero	 il codice atto o il numero di riferimento, 	
	♦ il codice ufficio e, solo per il modello F24, l'anno di	
	riferimento.	
	sul sito, i contribuenti effettuano il versamento senza avva l	lersi della
compensazione.		
	efinito va utilizzato un distinto modello F24 o F23 , secondo i co	
_	l versamento, in unica soluzione o della prima rata, il cor	ntribuente
consegna all'uffici	o competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.	

INFORMAZIONE FISCALE

Secondo acconto imposte dirette entro il 30 novembre

Entro il **30 novembre** va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte relative al reddito ed al valore della produzione conseguiti nel 2018. In questa circolare si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, contribuenti forfettari/minimi, IVIE ed IVAFE.

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE			
Premessa	Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte dovute sul reddito conseguito nel 2018. Si ricorda che l'acconto d'imposta deve essere versato in due rate ovvero in un'unica soluzione, così come previsto dal DL n. 63/2002: "i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuate in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103". L'acconto può essere calcolato in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale. Con il metodo storico l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo: "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del auadro RN del mod.		







	Podd# 2010.		
	Redditi 2018; Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2018. Con il metodo previsionale, invece, l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2018. Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2018 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2017, lo stesso può effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico, o non effettuare alcun versamento. L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.		
Acconto IRPEF	100% dell'importo esposto nel 1 2018. Per determinare l'ammontar credito risultante dalla dichiaraz Così, ad esempio, se il mod. può essere utilizzato per versare effettuato in un'unica soluzione tabella:	rigo RN 61 – casella differenza – del modello REDDITI PF de de versare va considerato anche l'eventuale saldo a cione dei redditi. REDDITI 2018 PF al rigo RN46 evidenzia un credito, questo un minor acconto. Sul piano operativo il versamento va ovvero in due rate come schematizzato nella seguente	
	RIGO RN61 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2018	
	NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto	
	SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2018	
	SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: ✓ 40% entro il 30.6/20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40%); ✓ 60% entro il 30.11.2018	
	Si riepilogano di seguito i casi IRPEF 2018:	in cui è necessario procedere al ricalcolo dell'acconto	
	CASO	RICALCOLO	
	Deduzione forfetaria distributori carburanti	Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che hanno fruito della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. n. 183/2011, per il calcolo dell'acconto Irpef 2018 con il cd "metodo storico" devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto di tale deduzione	
Casi di ricalcolo	Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto	In presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi	
	Maxiammortamento	Per il maxiammortamento l'art. 1, comma 12, Legge di Bilancio 2017 aveva previsto che "la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10". Tale previsione, come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 4/2017: • fa riferimento, citando il comma 8, esclusivamente al maxi ammortamento oggetto di proroga; • non riguarda il maxi ammortamento "originario" previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per il periodo	





		15.10.2015 – 31.12.2016 con la conseguenza che l'IRPEF/IRES 2016, da considerare ai fini del calcolo degli acconti 2017, non deve essere rideterminata. Diversamente, per il calcolo dell'acconto 2018, sarà invece necessario rideterminare l'IRPEF/IRES 2017 senza considerare la maggiorazione dell'ammortamento/ canoni di leasing riconosciuta dalla Legge di Bilancio 2017. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di capitali e gli enti non commerciali dovranno determinare l'acconto dovuto per il 2018 considerando il rigo "Differenza" del Mod. REDDITI 2018, senza tener conto dell'effetto (minore reddito) che l'agevolazione ha avuto per il 2017. Ciò richiede, al solo fine della determinazione dell'acconto, il ricalcolo del predetto rigo, aumentando il reddito 2017 dell'agevolazione fruita.
fruita. Per l'iperammortamento l'articolo 1, Bilancio 2017 prevede che: "La deterr dovuti per il periodo d'imposta in corso per quello successivo è effettuata imposta del periodo precedente c determinata in assenza delle disposizio 10.". Il comma 9 riguarda l'iperammortame con la maggiorazione pari al 150%. Il comma 10 riguarda l'iperammor immateriali, con la maggiorazione pari L'acconto dovuto per il periodo c 31.12.2017 (in generale, 2017) e per determinato considerando quale precedente (metodo storico) quella d dell'agevolazione. Tale modalità di ricalcolo dovrà essere riferimento alla determinazione dell'ac Di conseguenza, le imprese individuali gli enti non commerciali dovranno dovuto per il 2018 considerando il riga REDDITI 2018, senza tener conto dell'a Che l'agevolazione ha avuto per il 20 fine della determinazione dell'acc		Il comma 9 riguarda l'iperammortamento per i beni materiali, con la maggiorazione pari al 150%. Il comma 10 riguarda l'iperammortamento per i beni immateriali, con la maggiorazione pari al 40%. L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (in generale, 2017) e per quello successivo va determinato considerando quale imposta del periodo precedente (metodo storico) quella determinata in assenza
		fruita.
Addizionale comunale e regionale all'IRPEF	Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale IRPEF, si ricorda che: • per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti; • per l'addizionale comunale, l'acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF. Pertanto, entro il 30.11.2018 non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali	
Acconto cedolare secca	Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC. L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1 colonna 5 "Differenza" supera 51,65 Euro, in tal caso è pari al 95% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto. Nel primo caso, l'acconto va versato: in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad Euro 257,52;	









		The North Control of the Control of	
	in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad Euro 257,52. In questo caso:		
	✓ la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 30.6 o 20.08 con la		
	maggiorazione dello 0,40%;		
	✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2018 nella misura del 60%.		
	Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.		
		00% dell'importo indicato al rigo RN17 del mod. Redditi	
		del mod. Redditi 2018 ENC: "IRES dovuta o differenza a	
	favore del contribuente", secon		
	PERIODO	MODALITA'	
	TEMODO	La società che applica il regime di trasparenza dal 2018	
	PRIMO ANNO DI OPZIONE	calcola l'acconto IRES 2018 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2018 non sarà soggetto passivo IRES. L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di	
		partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel mod. REDDITI 2019 PF sul reddito 2018 ad essi imputato per trasparenza).	
Acconto IRES	OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2018, in quanto sono obbligati i singoli soci.	
	1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2015 – 2017, e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2018 – 2020, deve versare l'acconto IRES 2018 sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.	
	DECADENZA DAL REGIME	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2018, è tenuta a versare l'acconto IRES 2018 calcolato sull'imposta 2017 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.	
	La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP.		
Acconto IRAP	La determinazione dell'acconto IRAP 2018 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP. L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2018 è:		
 Acconto IRAP non superiore a € 51,65 per le persone fisiche; non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES). 		•	
	Per le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, che		
presentano condizione di deficit sanitario, continuano a trovare applicazi			
	maggiorazioni dell'aliquota ordinaria e di quella dell'1,9% prevista per il settore agricolo,		
	ovvero delle aliquote ridotte/maggiorate dalle disposizioni regionali.		
	Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime regole		
Acconto IVIE E IVAFE Versamento in acconto 2018 risk Versamento 2018 risk V			
		E);	
	supera l'ammontare di € 51,65		
		tare non superiore a € 51,65	
		a 1, D.L. n. 98/2011 il reddito di lavoro autonomo/impresa	
Contribuenti minimi è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative ad pari al 5%. Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi l'imposta			
	liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF		
	e pertanto l'eventuale debenza di acconto si determina nel seguente modo:		





- acconto non dovuto: qualora l'imposta dovuta (rigo "Differenza", quadro LM) sia pari o inferiore ad € 51,65;
- acconto in unica soluzione, qualora l'imposta dovuta (rigo "Differenza") sia superiore ad € 51,65 ma non ad € 257,52. In tal caso l'acconto è dovuto nella misura del 100%, da versare entro il 30 novembre:
- acconto in due rate, qualora l'imposta dovuta (rigo "Differenza") sia superiore a € 257,52:
 - √ 40% entro il 20 giugno (20 agosto con maggiorazione dello 0,40%);
 - ✓ 60% entro il 30 novembre.

Il pagamento degli acconti dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi va effettuato con i seguenti **codici tributo**, istituiti con Risoluzione 25 maggio 2012, n. 52:

- "1793" per la prima rata di acconto;
- "1794" per la seconda o unica rata di acconto.

Il versamento del secondo acconto non è rateizzabile.

I contribuenti che fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi risultano soggetti ad IRPEF oppure ad imposta sostitutiva al 15%, se gli stessi accedono al regime forfetario, se in possesso dei requisiti.

Nel primo caso, considerando il meccanismo di scomputo previsto nel quadro RN, Mod. REDDITI PF, i soggetti fuoriusciti dal regime versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all'IRPEF) che successivamente verrà fatta "confluire" nell'IRPEF.

In sostanza, tali contribuenti versano l'acconto 2018 utilizzando i codici tributo previsti per l'imposta sostitutiva e dovranno indicare quanto versato a tale titolo a rigo RN38, colonna 4, Mod. REDDITI 2019 PF.

Tali soggetti possono però scegliere di non versare affatto l'acconto dell'imposta sostitutiva, posto che non saranno più soggetti a tale imposta. L'eventuale versamento va effettuato:

- a titolo di acconto utilizzando i codici tributo "1793" (prima rata) e "1794" (seconda o unica rata);
- del saldo utilizzando il codice tributo "1795".

Nel secondo caso, i contribuenti che **fuoriescono dal regime dei minimi** (ad esempio, a partire dal 1° gennaio 2018) e adottano il regime **forfetario**, determineranno il reddito 2018 in via forfetaria secondo le modalità illustrate dalla norma istitutiva, ed assoggettando lo stesso ad imposta sostitutiva con aliquota del 15%. Si ritiene sia possibile versare in tal caso con i codici tributo relativi al regime dei minimi ("1793", "1794", "1795").

I contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi dal 2018 e hanno applicato il regime ordinario, se nel corso del 2018 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% (cod. tributo "1793" e "1794"), possono scomputare quanto versato dall'IRPEF dovuta per il 2018 indicando tali somme a rigo RN38, col. 4.

Contribuenti forfettari

Per i contribuenti **forfettari** ai sensi dell'articolo 1, comma 64, Legge di Stabilità 2015, il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP in misura pari al 15% (5% per i forfetari start-up a partire dal 2016, ai sensi del comma 65, Legge n. 190/2014).

Per i soggetti in regime forfetario l'imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le **stesse modalità** e termini previsti per i soggetti IRPEF.

Il pagamento degli acconti dell'imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfetari va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione 11 giugno 2015, n. 59:

- "1790" per la prima rata di acconto;
- "1791" per la seconda o unica rata di acconto. Il secondo acconto non è rateizzabile.

I contribuenti che nel 2018 accedono al nuovo regime fiscale agevolato possono provenire da:

regime ordinario.

Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l'ipotesi di una determinazione dell'acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d'impresa/lavoro autonomo; si deve prestare







attenzione anche al fatto che gli altri redditi posseduti dal contribuente potrebbero aumentare da un anno all'altro. Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15%;

regime dei minimi (art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011).

I soggetti che provengono dal regime dei minimi, nel 2016 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell'imposta, quindi, dal 5 al 15%; tuttavia si tratta di imposte sostitutive differenti e quindi non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15%; se viene effettuato il versamento degli acconti è consigliabile utilizzare i codici 1790 e 1791.

I contribuenti che nel 2017 hanno adottano il regime forfetario e **fuoriescono con** l'anno 2018, per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, transitano in regime **ordinario**.

In tal caso:

- il reddito 2017, essendo determinato in via forfetaria, è assoggettato ad imposta sostitutiva:
- il reddito 2018 sarà determinato nei modi ordinari ed assoggettato ad IRPEF.

Nel 2018 il contribuente è soggetto all'IRPEF, e quindi dovrebbe versare l'acconto per tale imposta, ma non ha nel 2017 base imponibile per l'individuazione dell'acconto.

Tuttavia, come è possibile il riporto degli acconti d'imposta per i soggetti provenienti dai minimi, sulla base di quanto previsto nel rigo RN38, col. 4 si può supporre che anche coloro che fuoriescono dal regime forfetario possano **versare l'acconto dell'imposta sostitutiva** (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all'IRPEF) che successivamente verrà fatta "confluire" nell'IRPEF (REDDITI 2019).

Modalità di versamento

Il versamento della seconda rata dell'acconto 2018 va effettuato in **unica soluzione** in quanto non è possibile la sua rateazione. I codici tributo da utilizzare per il versamento con anno di riferimento "2018", sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002
Acconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)	2019
Acconto IRAP (2º o unica rata)	3813
Acconto imposta sostitutiva minimi (2º o unica rata)	1794
Acconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841
Acconto IVIE (2º o unica rata)	4045
Acconto IVAFE (2° o unica rata)	4084

Per il versamento dell'acconto 2018 il contribuente può avvalersi della compensazione:

- verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori.

Ciò richiede la compilazione del mod. F24. In genere la possibilità di compensazione sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito, tuttavia in caso di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a $\leqslant 5.000$ annui, è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.

L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dall'importo.







INFORMAZIONE FISCALE

2º acconto 2018 contributi previdenziali Gestione IVS e Gestione separata INPS

Entro il 30 novembre 2018 i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare il 2° acconto 2018 dei contributi previdenziali.

Gli **artigiani** e gli **esercenti attività commerciali**, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali, sono tenuti al versamento dei **contributi IVS**.

L'obbligo di versamento dell'acconto dei contributi alla **Gestione Separata INPS** riguarda, invece, esclusivamente i **soggetti** titolari di reddito di **lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura previdenziale** (c.d. professionisti "senza cassa").

Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti dei contributi previdenziali.

ACCONTO 2018 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS E GESTIONE SEPARATA INPS		
	METODO STORICO	Il metodo storico prende come base il reddito conseguito nel periodo d'imposta precedente (2017).
MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCONTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	METODO PREVISIONALE	Il metodo previsionale è consentito se si presume di conseguire un reddito 2018 (da dichiarare poi in REDDITI PF 2019) inferiore rispetto al 2017. In tal caso, è possibile effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto applicando il metodo storico. Per gli acconti previdenziali non è esplicitamente prevista la possibilità di autoridurre la misura dell'acconto in funzione di una previsione di un minor reddito per l'anno in corso, rispetto al periodo d'imposta precedente. Si ritiene, comunque, che il metodo previsionale possa essere comunque applicato. E' bene tenere presente, tuttavia, che se il versamento effettuato risulterà poi inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, si applicherà la sanzione del 30% prevista per i versamenti insufficienti.
ACCONTO	BASE IMPONIBILE	È rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per il 2017 ai fini IRPEF, così come risultanti dai seguenti righi del mod. REDDITI 2018 PF: • RF101 , per l'imprenditore in contabilità ordinaria; • RG36 , per l'imprenditore in contabilità semplificata; • RH14 , per il socio di una società di persone, il socio di una srl trasparente, il collaboratore di un'impresa familiare; • LM6 - LM9 per i contribuenti minimi ; • LM34 - LM 37 per i contribuenti forfetari.
ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI (metodo storico)	CALCOLO DELL'ACCONTO	L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2017: • eccedente il minimale contributivo, fissato per il 2018 a € 15.710; • fino al reddito massimale, fissato per il 2018 in misura pari a: ✓ € 77.717 (frazionabile a mese) ovvero ✓ € 101.427 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
	ALIQUOTE	Le aliquote da applicare sono: • fino a un reddito di € 46.630; ✓ titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età superiore a 21 anni: o artigiani: 24%; o commercianti: 24,09%;





		 collaboratori di età non superiore a 21 anni: artigiani 21%; commercianti 21,09%; da € 46.630,01 a 77.717 (oppure da € 46.630,01 a € 101.427 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla gestione IVS dal 1996) le aliquote sono maggiorate di un punto percentuale: titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età superiore a 21 anni: artigiani: 25%; commercianti: 25,09%: collaboratori di età non superiore a 21 anni: artigiani: 22; commercianti: 22,09%.
	TERMINE DI VERSAMENTO	Il versamento dell'acconto IVS sul reddito eccedente il minimale va effettuato in 2 rate di pari importo entro gli stessi termini previsti per l'acconto IRPEF, ossia, per il 2018: • la 1º rata andava versata entro il 2 luglio 2018 (in quanto il 30.06 cadeva di sabato) (o 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40% perché il 1º agosto, che sarebbe il 30º giorno successivo, cade all'interno della proroga di Ferragosto) a titolo di 1º acconto 2018 (50% dell'acconto totale); • la 2º rata va versata 30 novembre 2018, a titolo di 2º acconto 2018 (restante 50% dell'acconto totale).
	MODALITA' DI VERSAMENTO	Per il versamento dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24, riportando nella "Sezione INPS": il codice della competente sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di riferimento (01/2018 - 12/2018); nel campo "causale contributo" i seguenti codici: AP per gli artigiani; CP per i commercianti. Nel modello F24, gli importi dovuti devono essere esposti al centesimo di euro.
ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (metodo storico)	BASE IMPONIBILE	Il versamento dell'acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti "senza cassa"). L'acconto è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo relativo al 2017 (REDDITI PF 2018), tenendo conto del massimale stabilito per il 2018 nella misura di € 101.427. Il reddito da lavoro autonomo è indicato nel quadro RR e corrisponde a quello indicato nel rigo: RE25, per i lavoratori autonomi in regime ordinario; LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (LM9) per i contribuenti aderenti al regime dei minimi; LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (LM37) per i contribuenti forfetari.
	ALIQUOTE	Le aliquote da applicare per il 2017 sono: • 25,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (33,72% se non titolari di partita Iva IVA, senza diritto alla DIS-COLL- 34,23% se non titolari di partita Iva IVA, con diritto alla DIS-COLL); • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela





	pensionistica obbligatoria.
TERMINE DI VERSAMENTO	L'acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna) entro i termini dell'acconto IRPEF 2018 pertanto: la 1° rata andava versata entro il 2 luglio 2018 (in quanto il 30.06 cadeva di sabato) (o 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40% perché il 1° agosto, che sarebbe il 30° giorno successivo, cade all'interno della proroga di Ferragosto) a titolo di 1° acconto 2018 (50% dell'acconto totale); la 2° rata va versata 30 novembre 2018, a titolo di 2° acconto 2018 (restante 50% dell'acconto totale).
MODALITA' DI VERSAMENTO	Per il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS va utilizzato il mod. F24, riportando nella "Sezione INPS": il codice della sede INPS competente; il periodo di riferimento (01/2016 - 12/2017); nel campo "causale contributo" i seguenti codici: P10 per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o per i titolari di pensione (diretta o indiretta); PXX per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Anche in questo caso, come per gli artigiani e commercianti, il versamento va effettuato con il mod. F24 secondo le regole di presentazione previste per tale modello di versamento.

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

Definizione agevolata degli atti di accertamento per le ASD e le SSD

Introduzione

Il combinato disposto degli articoli 2 e 7 del decreto legge del 23 ottobre 2018, n°119, consente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati e sottoscritti entro il 24 ottobre con il pagamento ridotto della maggior parte delle imposte e degli interessi.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Possono aderire alla definizione agevolata tutte le ASD e le SSD?
- 2. Quali atti possono essere definiti?
- 3. Entro quando è possibile aderire alla definizione agevolata?
- 4. Cosa prevede la definizione agevolata rivolta alle ASD e alle SSD?
- 5. È possibile rateizzare l'importo dovuto?







6. Cosa è necessario fare per aderire correttamente?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 POSSONO ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA TUTTE LE ASD E LE SSD?

R.1Non tutte le ASD e le SSD possono usufruire della definizione agevolata. Il requisito essenziale che devono possedere le Associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche per poter aderire alla definizione in esame è l'iscrizione nel Registro del CONI. L'iscrizione deve riguardare l'annualità dell'accertamento; in altre parole non potranno avvalersi della procedura quei soggetti che, pur essendo attualmente iscritti nel registro del CONI, non lo erano nell'annualità accertata. Potranno invece beneficiarne quegli enti sportivi dilettantistici che oggi non risultino iscritti nel Registro del CONI ma lo sono stati all'epoca dell'annualità oggetto di accertamento.



Possono aderire alla definizione agevolata anche le associazioni e le società che risultavano iscritte nel registro del CONI nell'annualità accertata ma che, con lo stesso avviso di accertamento, si sono visti disconoscere la natura di ASD o SSD ed i conseguenti benefici fiscali.

Ricordiamo a tal proposito che il registro del CONI viene annualmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 7 del DL 136/2004 e che essere iscritti in tale registro è cosa ben distinta dall'essere affiliati ad una Federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva.

D.2 QUALI ATTI POSSONO ESSERE DEFINITI?

R.2 Possono essere definiti gli **atti di accertamento notificati entro** la data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 (24 ottobre 2018) non impugnati ma ancora impugnabili.

Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente.

Possono essere definiti:

- gli avvisi di accertamento;
- gli avvisi di rettifica;
- gli avvisi di liquidazione,
- gli atti di recupero.

Inoltre, In base a quanto chiarito dal provvedimento 301338/2018 pubblicato dall' Agenzia il 14 novembre, attraverso un rimando al provvedimento 298724/2018 del 9 novembre, possono essere oggetto di definizione anche:

- gli **inviti al contraddittorio** (per i quali entro il 24 ottobre non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento);
- gli accertamenti con adesione (sottoscritti entro il 24 Ottobre, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data);

Tuttavia, a causa della breve scadenza concessa per gli accertamenti con adesione, 13.11.18, non è più possibile procedere alla loro definizione.

D.3 ENTRO QUANDO È POSSIBILE ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.3 Fatta eccezione per gli accertamenti con adesione per i quali, come si è appena detto, non è più







possibile procedere, per tutti gli atri atti è ancora possibile aderire alla definizione agevolata.

La disciplina prevede infatti che **per gli altri atti di accertamento** la definizione debba avvenire **entro 30 giorni dal 24.10.2018** (<u>termine: 23.11.2018</u>) o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 19.6.1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto. Tale ultimo termine è quello concesso per il ricorso (ordinariamente, 60 giorni): se quindi il termine per il ricorso rimane più ampio di quello dei 30 giorni dal 24.10.2018, la definizione può avvenire entro il termine del ricorso.

D.4 COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA RIVOLTA ALLE ASD E ALLE SSD?

R.4 La definizione agevolata rivolta agli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro del CONI prevede che possano essere definite le somme accertate, attraverso gli atti precedentemente elencati, con il pagamento di una somma pari alla **metà dell'importo dovuto**. Possono essere oggetto di adesione in questi termini l'**IRES** e l'**IRAP** mentre l'IVA deve essere versata per intero.

La normativa prevede che vi sia un limite quantitativo entro il quale è possibile o meno aderire e tale limite è pari a 30.000 euro per ogni singola imposta e per ogni annualità oggetto di adesione. Ciò significa che qualora nello stesso atto vengano accertate IRES per 29.000 euro, IRAP per 5.000 euro ed IVA per 12.000, sarà possibile procedere alla definizione agevolata e nello specifico versare 14.500 euro di IRES, 2.500 euro di IRAP e 12.000 euro di IVA.

Qualora invece gli importi accertati IRES e/o IRAP superino il limite dei 30.000 euro, sarà possibile aderire alla definizione agevolata prevista per la generalità dei contribuenti e disciplinata dall'art. 2 del D.L. 119/2018.

Oltre al pagamento delle imposte, nelle misure appena indicate, la disciplina prevede che vengano pagate anche in piccola parte (5%) le sanzioni e gli interessi dovuti.

Per quanto riguarda gli **interessi**, il 5% deve essere calcolato sull'importo degli ulteriori interessi relativi a ciascuna imposta, a tale importo deve essere aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa.

In merito alle **sanzioni**, il 5% deve essere calcolato sul totale delle sanzioni irrogate, così come riportate nel provvedimento di irrogazione presente nell'atto da definire, considerando sia le sanzioni che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico (indicate nel prospetto A), sia quelle che non vi hanno concorso (indicate nel prospetto B).

Nulla deve essere versato per quanto riguarda eventuali oneri accessori come ad esempio le spese di notifica.

D.5 È POSSIBILE RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO?

R.5 La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio come detto pocanzi, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un **massimo di** venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.







D.6 COSA È NECESSARIO FARE PER ADERIRE CORRETTAMENTE?

R.6Per predisporre correttamente il pagamento gli enti sportivi dilettantistici devono utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto unitamente all'atto da definire, riducendo gli importi dei tributi del 50% e utilizzando i relativi codici tributo, il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento.

È necessario utilizzare un distinto modello F24 o F23 per ogni atto che viene definito e, inoltre, **non è possibile avvalersi della compensazione.**

Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda gli **inviti al contraddittorio** sul provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 13 novembre viene specificato che può essere chiesta assistenza agli uffici di competenza per qualificare gli importi da versare, in considerazione della mancanza di tali dati all'interno di tale tipologia di atti. Sempre in merito agli inviti al contraddittorio, la compilazione del modello F24 deve indicare:

- i codici tributo previsti per l'accertamento con adesione reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it,
- il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto,
- l'anno di riferimento e

il codice atto 9999999107.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 301338 del 13.11.2018	Con il documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha
	definito le modalità applicative per l'accesso alla
	definizione agevolata (prevista dal c.d. Decreto
	fiscale) delle società sportive dilettantistiche.

RISCHIZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

KISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
Risoluzione 82 del 14.11.2018	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno - o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale - al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che
	non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero







compensata. Né, in tale evenienza, è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA "sostitutiva nei termini", considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale. L'integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che con riferimento al visto di conformità si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018

Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento dell'Irpef, dell'Irap, dell'addizionale comunale all'Irpef, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018 e dell'addizionale regionale all'Irpef risultante
	dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2017.
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento dell'Ires e dell'Irap, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018 per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento della rata da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento rate saldo Iva 2017 da parte dei soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2018, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento rate saldo Iva 2017 da parte di contribuenti titolari di partita Iva tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap che hanno scelto il pagamento rateale
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento rate imposte Titolari di partita iva che applicano il regime forfetario agevolato che hanno scelto il pagamento rateale o che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e







	lavoratori in mobilità che hanno scelto il pagamento rateale
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento Tassa Etica da parte dei soggetti IRES e IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale
Venerdì 16 Novembre 2018	Liquidazione e versamento lva mensile da parte dei contribuenti IVA mensili
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento IVA relativa al secondo mese precedente (si tratta dell'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre) per i soggetti contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento dell'Iva dovuta per il 3° trimestre per i contribuenti IVA trimestrali
Venerdì 16 Novembre 2018	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre (senza maggiorazione dell'1%) da parte di Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitali vari corrisposti o maturati nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta







	Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o
Venerdì 16 Novembre 2018	maturati nel mese precedente da parte dei sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute
	corrisposti o maturati nel mese precedente da parte dei
	sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi
verierar removembre zere	corrisposti o maturati nel mese precedente da parte dei
	sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di
	commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza)
	corrisposte nel mese precedente da parte di Sostituti
	d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale
	all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
	competenze del mese precedente a seguito delle operazioni
	di cessazione del rapporto di lavoro da parte dei Sostituti
	d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale
	all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
	competenze del mese precedente da parte dei Sostituti
	d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività da
	parte dei Sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati
	o pagati nel mese precedente da parte dei soggetti che
	esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che
	gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in
	cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità
	immobiliare da locare, che nel mese precedente abbiano
	incassato canoni o corrispettivi legati ai contratti di locazione
	breve o che siano intervenuti nel pagamento di tali canoni
Venerdì 16 Novembre 2018	Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi
	corricposti nal masa procedanta nor proctazioni ralativa a
	contratti di appatto di appro a sontiai effettuato poll'esperite
	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio
	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti
Vanaga I (Navaga ka 2010	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta
Venerdì 16 Novembre 2018	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle
Venerdì 16 Novembre 2018	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese
Venerdì 16 Novembre 2018	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di
Venerdì 16 Novembre 2018	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al
	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Venerdì 16 Novembre 2018 Venerdì 23 Novembre 2018	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 Versamento della prima o unica rata ai fini della definizione
	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 Versamento della prima o unica rata ai fini della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non
Venerdì 23 Novembre 2018	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 Versamento della prima o unica rata ai fini della definizione
	contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa da parte dei Condomini in qualità di sostituti d'imposta Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente da parte di soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 Versamento della prima o unica rata ai fini della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018.





	precedente per gli operatori con obbligo mensile
Venerdì 30 Novembre 2018	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2018, ovvero relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili o relative al terzo trimestre (soggetti trimestrali)
Venerdì 30 Novembre 2018	Versamento delle rate si fini delle imposte Irpef / addizionali / Irap / sostitutive / IVIE / IVAFE per le persone fisiche non titolari di partita iva in merito alle dichiarazioni dei redditi 2018
Venerdì 30 Novembre 2018	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2018 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare e dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2018 Per le società di comodo è il termine per il versamento della 2° o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2018
Venerdì 30 Novembre 2018	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 ottobre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).
Venerdì 30 Novembre 2018	Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2017.
Venerdì 30 Novembre 2018	Versamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi in base alla "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero".





network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Area fisco, contabilità e bilancio

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

Area legale e contrattua<u>listica</u>



Dott. Paolo Palummo dottore commercialista e revisore contabile p.palummo@studiopalummo.it



Dott.ssa Giovanna Caraglia dottore commercialista e revisore contabile personale@studiopalummo.it



Dott.ssa Katia Medici dottore commercialista e revisore contabile k.medici@studiopalummo.it



Dott.ssa Gemma Radassao dottore in comunicatore di impresa info@studiopalummo.it



Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista, bancario e giuslavorist
legale@studiopalummo.it



Dott.ssa Antonella Palombi dottore commercialista e revisore contabile compliance@studiopalummo.i



Dott.ssa Alida Calvo
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it



Dott.ssa Teresa De Ianni dottore commercialista e revisore contabile t.deianni@studiopalummo.it



Dott. Angelo Riviezzo dottore commercialista e revisore contabile marketing@studiopalummo.it



Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it



Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studionalummo i



Dott.ssa Carmela De Guglielmo dottore commercialista e revisore contabile fisco@studionalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti, reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: abbonamenti@studiopalummo.it





I nostri principali servizi



Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale



Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti,
cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

